SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 721-A)

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE *

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e

2ª (Giustizia)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 18 maggio 1977 (V. *Stampato n.* **1197-ter**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 maggio 1977

Nuove disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico

Comunicato alla Presidenza il 22 giugno 1977

*** Autorizzate, il 22 giugno 1977, a riferire oralmente all'Assemblea.**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dopo le parole « armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti », sono aggiunte le seguenti: « e gli ordigni esplosivi o incendiari, di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè ai reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo ».

La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della citata legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica altresì ai reati di furto e rapina aggravati, previsti dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Nel corso del procedimento per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, nonchè per quelli previsti dagli articoli 241, 285, 286 e 306 del codice penale e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria dispone sempre, con decreto motivato, lo sgombero, la chiusura e il sequestro dell'immobile, che sia sede di enti, associazioni o gruppi, quando in tale sede siano rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, ovvero quando l'immobile sia pertinente al reato. Non può essere nominato custode dell'immobile sequestrato l'indiziato o l'imputato dei reati per cui si procede nè persona aderente agli enti, associazioni o gruppi suddetti.

Nella flagranza del reato, gli ufficiali di pubblica sicurezza procedono allo stesso modo trasmettendo, nelle quarantotto ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria, indicata nel primo capoverso dell'articolo 238 del codice di procedura penale.

Quando il procedimento è definito con sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dell'immobile di cui al primo comma, se appartenente al condannato.

Nel corso del procedimento il giudice deve disporre la restituzione dell'immobile sequestrato non appartenente all'imputato a chi provi di averne diritto, sempre che il mantenimento del sequestro non sia necessario per il procedimento.

Art. 4.

Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, o dall'articolo 625,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

La pena stabilita, nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale, per il delitto di rapina, è aumentata della metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tale caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, le successive disposizioni in materia di armi e quelle della presente legge non si applicano ai segnali di emergenza, agli strumenti lanciarazzi e relative munizioni, per segnalazioni e soccorso, in ordine alla detenzione, trasporto, commercio, magazzinaggio ed esportazione, quando tali attività siano autorizzate in virtù di disposizioni legislative o regolamentari ovvero si tratti di segnali approvati dal Ministro della marina mercantile e da questi prescritti in base alla convenzione internazionale di Londra del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, e successive modificazioni ».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

Art. 5.

Soppresso.